



N. R.G. PU 21-3 /2024

MARANGONI MECCANICA SOCIETA' PER AZIONI

Tribunale Ordinario di Rovereto

Il Tribunale, in persona dei magistrati:

dott. Giulio Adilardi	Presidente
dott. Michele Cuccaro	Giudice relatore
dott.ssa Giulia Paoli	Giudice

ha pronunciato la seguente

Sentenza di apertura della Liquidazione Giudiziale

- richiamato il decreto di data 07.08.2025 mediante cui, a fronte della segnalazione *ex art.* 106, comma 2, CCII operata dal Commissario giudiziale, è stato assegnato termine perentorio per il deposito di note scritte;
- viste le note scritte con cui la creditrice DAEMA AUTOMATIONS S.R.L. ha chiesto che sia accertata l'assenza dei requisiti di cui agli artt. 84 e 87 e ha conseguente chiesto che sia respinta «la richiesta di omologa del piano concordatario, dichiarando conseguentemente l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale in capo alla debitrice MARANGONI MECCANICA Spa»;
- rilevato che la creditrice DAEMA AUTOMATIONS S.R.L. è anche creditrice che, in epoca pressoché contestuale alla domanda *ex art.* 44 CCII da parte dell'odierna debitrice, ha presentato ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di MARANGONI MECCANICA

S.P.A., procedimento ad oggi pendente *sub* R.G. 21-2/2024 e sospesa in attesa della definizione della procedura di concordato preventivo;

- rilevato che nel termine assegnato la società debitrice ha depositato la “dichiarazione di rinuncia *ex art.* 43 CCII alla domanda di concordato preventivo con contestuale domanda per l’apertura della liquidazione giudiziale in proprio”;
- rilevato che, nell’ambito di tale documento unitario, la società debitrice ha attestato il possesso dei requisiti soggettivi –già verificati da questo Tribunale in sede di ammissione alla procedura di concordato preventivo – per l’apertura della liquidazione giudiziale;
- rilevato altresì che la società debitrice ha attestato la sussistenza nel caso di specie dello stato di insolvenza, che peraltro emerge in modo incontrovertibile dalla copiosa documentazione acquisita nell’ambito della procedura di concordato preventivo;
- esaminati gli atti e i documenti depositati dalla società debitrice;
- sentito il Giudice relatore;
- ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 27 CCII, in considerazione dell’ubicazione della sede della società nel circondario del Tribunale di Rovereto;
- presto atto della rinuncia alla procedura di concordato preventivo depositata ai sensi dell’art. 43 CCII, a mente del quale *«in caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue, fatta salva la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero per l’apertura della liquidazione giudiziale»;*

- ritenuta, per le ragioni sopra ricordate e riconosciute dalla stessa società debitrice, la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivo per l’apertura della liquidazione giudiziale;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII

PQM

1. **dichiara** chiusa la procedura di concordato preventivo *sub* R.G. 21-3/2024 in ragione della rinuncia *ex art.* 43 e, in presenza di specifica domanda di apertura della liquidazione giudiziale avanzata tanto da Daema Automations srl quanto da Marangoni Meccanica in proprio,
2. **dichiara** l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di MARANGONI MECCANICA S.P.A. (P.IVA 00125600221), con sede legale in Rovereto (TN), via E. Fermi n. 29, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
3. **nomina** quale giudice delegato alla procedura, il dott. Michele Cuccaro;
4. **nomina** curatore della procedura, il dott. Matteo Eccher;
5. **ordina alla società sottoposta a liquidazione giudiziale il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’art. 2215 *bis* c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l’elenco dei creditori corredato dell’indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell’art. 39 CCII;**
6. **fissa** per il giorno 15/1/2026 h. 10 l’adunanza per l’esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato;
7. **assegna** ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della

data dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

8. **autorizza** il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:
 - a. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - b. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - c. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e ss. mm.;
 - d. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinta;
9. **dichiara** che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;
10. **ordina** la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.

Rovereto, 23/09/2025

Il Presidente

dott. Giulio Adilardi

Il Giudice Relatore

dott. Michele Cuccaro